

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 4

**LE ELEZIONI DEL SINDACO,
DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE**

**OPERAZIONI DELLE ADUNANZE
DEI PRESIDENTI DI SEZIONE E DEGLI UFFICI CENTRALI**

4

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 4

**LE ELEZIONI DEL SINDACO,
DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE**

**OPERAZIONI DELLE ADUNANZE
DEI PRESIDENTI DI SEZIONE E DEGLI UFFICI CENTRALI**

4

AVVERTENZA

Gli articoli di legge che nella presente pubblicazione vengono citati senza l'indicazione del provvedimento legislativo di cui fanno parte, si riferiscono al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche e/o integrazioni.

INDICE

SEZIONE PRIMA

Capitolo I

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni sino a 15.000 abitanti)

- § 1 L'Adunanza dei Presidenti delle sezioni
- § 2 Trattamento economico
- § 3 I rappresentanti di lista
- § 4 Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione. Riepilogo dei voti
- § 5 Proclamazione alla carica di sindaco
- § 6 Parità di voti tra candidati a sindaco
- § 7 Determinazione della cifra elettorale di lista
- § 8 Determinazione della cifra individuale e graduatoria dei candidati
- § 9 Determinazione dei numero di seggi spettanti alle liste
- § 10 Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione di una sola lista e collegata candidatura a sindaco
- § 11 Chiusura e deposito del verbale

Capitolo II

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni superiori a 15.000 abitanti)

- § 12 Composizione dell'Ufficio Centrale
- § 13 Trattamento economico
- § 14 I rappresentanti di lista
- § 15 Operazioni dell'Ufficio Centrale. Riepilogo dei voti
- § 16 Proclamazione del sindaco
- § 17 Riassunto dei voti di Lista
- § 18 Determinazione della cifra elettorale di lista
- § 19 Verifica del requisito per l'ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi
- § 20 Determinazione della cifra individuale
- § 21 Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate
- § 22 Accertamento dei quorum di cui all'art. 4, comma 6, della l. r. n. 35/97 e riparto dei seggi
- § 23 Graduatoria dei candidati
- § 24 Accertamento di motivi di ineleggibilità
- § 25 Proclamazione degli eletti

- § 26 Elenchi dei candidati non eletti
- § 27 Casi in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista
- § 28 Chiusura e deposito del verbale

Capitolo III

SECONDO TURNO DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

- § 29 Premessa
- § 30 Le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti o dell'Ufficio Centrale
- § 31 Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- § 32 Accertamento dei quorum di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. n. 35/97 e riparto dei seggi
- § 33 Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
- § 34 Chiusura e deposito del verbale
- § 35 Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- § 36 Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- § 37 Inizio delle operazioni e proclamazione del presidente di circoscrizione
- § 38 Determinazione della cifra elettorale di lista
- § 39 Determinazione della cifra individuale
- § 40 Attribuzione dei seggi
- § 41 Riepilogo dei risultati delle operazioni
- § 42 Graduatoria dei candidati
- § 43 Accertamento dei motivi di ineleggibilità
- § 44 Proclamazione degli eletti
- § 45 Elenchi dei candidati non eletti
- § 46 Casi in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati
- § 47 Chiusura e deposito del verbale

CAPITOLO I
LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI)

§ 1. -L'Adunanza dei Presidenti delle sezioni.

Ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, se il comune ha più di una sezione elettorale, il plico contenente copia del verbale e gli atti ad esso allegati (BUSTA n. 4 CS) verrà rimesso per gli ulteriori adempimenti all'Adunanza dei Presidenti unitamente al plico con le schede valide (BUSTA n. 5 CS).

Entro il mercoledì successivo al giorno di votazione, termine ultimo per il completamento secondo l'art. 8, comma 2 ter, della l.r.n. 7 /92 (introdotto con l'art. 38 della l.r.n. 26/93), il presidente della sezione riunisce i presidenti delle altre o, in loro sostituzione, i vice-presidenti, per riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni e procedere alla proclamazione del candidato eletto sindaco e degli eletti al consiglio comunale.

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario della 1^a sezione.

Per la validità delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire (art. 47).

Ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 66 del T.U. n. 3/1960, che riproduce l'art. 89 del T.U. n. 570/1960.

Si tenga presente che se, invece, il comune ha un'unica sezione elettorale, il presidente procede alla proclamazione seguendo la procedura illustrata, per i comuni con una sola sezione, nella pubblicazione n. 3 afferente le istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione, sezione Quarta Capitolo III.

§ 2. -Trattamento economico.

Per quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, a ciascun componente (compreso il presidente) ed al segretario dell'Adunanza dei Presidenti di seggio (che, come già evidenziato, si costituisce nei comuni con più di una sezione elettorale) è corrisposto un onorario giornaliero assoggettato alle ritenute fiscali previste per legge. Inoltre, ove dovuto, sarà corrisposto il trattamento di missione nella misura già illustrata nella pubblicazione n. 3.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art. 2, l.r. 7 maggio 1977, n. 29).

Gli importi per il trattamento economico dei componenti dell'Adunanza dei presidenti o dell'Ufficio Centrale, sono determinati con D.P.Reg. del 16 gennaio 2008 n° 9.

§ 3. -I rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni dell'Adunanza.

§ 4. -Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione. Riepilogo dei voti.

Compite le eventuali operazioni di surrogazione, l'Adunanza dei Presidenti effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco.

Le operazioni che l'Ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto (modello n. 40-CS/1), tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei presidenti.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Adunanza stessa.

§ 5. - Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Adunanza, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato da proclamare eletto, proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto, a norma dell'art. 2, comma 4, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, il maggior numero di voti.

§ 6. - Parità di voti tra candidati a sindaco.

Può verificarsi il caso che due candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti. In tal caso il presidente dell'Adunanza procederà alla compilazione dell'apposito estratto del verbale (mod. n. 43-CS) da comunicare alla commissione elettorale circondariale per gli adempimenti di competenza in ordine allo svolgimento delle votazioni di ballottaggio. Una copia dell'estratto del verbale viene depositata presso la segreteria del comune.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale. Successivamente l'Adunanza procede alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste, ai sensi di quanto disposto dai commi 4bis, 5, 5bis e 6 dell'art. 2 della l.r. 15 settembre 1997 n. 35, fermo restando che in caso di ballottaggio tale riparto sarà effettuato dopo la proclamazione del sindaco al secondo turno.

§ 7. - Determinazione della cifra elettorale di lista.

La determinazione della cifra elettorale di lista si effettua ricavando dal mod. n. 40-CS/2 il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni del comune.

Dei totali stessi viene preso atto nel verbale, in cui le liste ammesse vengono elencate nell'ordine con il quale sono state riportate nel manifesto di cui all'art. 22.

L'elencazione delle cifre elettorali delle singole liste viene completata con il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del comune.

§ 8. - Determinazione della cifra individuale e graduatoria dei candidati.

Il presidente, quindi ricava dal mod. n. 40-CS/3 il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene. Ciò si effettua registrando negli appositi prospetti contenuti nel verbale – distintamente per ogni lista – i nomi dei candidati della medesima lista nell'ordine della loro iscrizione e riportando, a fianco di ciascuno, nella prima colonna, il numero complessivo dei voti di

preferenza ottenuti e, nella seconda colonna, la cifra individuale di ciascuno. L'Adunanza formula quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 2, comma 6, l.r. n. 35/97). La graduatoria di che trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

§9. -Determinazione del numero dei seggi spettanti alle liste.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti il presidente dell'Adunanza, sempreché sia già stato proclamato eletto il sindaco, procede all'attribuzione alla lista allo stesso collegata dei due terzi dei seggi assegnati al comune con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a 50. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti attribuisce il terzo dei seggi tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4bis, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, così come introdotto dalla l.r. 11 agosto 2016, n. 17.

L'art. 2, comma 5, delle l.r. n. 35/97, come modificato dalla l.r. 11 agosto 2016 n. 17, continua precisando che, qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia però ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa attribuisce il 60 per cento dei seggi. In quest'ultima ipotesi, alla lista collegata al sindaco proclamato eletto spetta il 40 per cento dei seggi.

Nei comuni con popolazione legale sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato sindaco proclamato eletto, spettano i due terzi dei seggi assegnati al comune. Salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 2 della l.r. n. 35/1997, il restante terzo spetta alla lista collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato sindaco proclamato eletto (comma 5 bis articolo 21.r. 35/97 come modificato dalla l.r. 11 agosto 2016 n. 17).

Al riguardo, si evidenzia che vanno computati tutti i voti validi espressi per le liste meno le schede bianche e nulle.

Nel caso in cui più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti l'Adunanza procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali, curando di attribuire l'eventuale seggio dispari per sorteggio (art. 2, comma 5, l.r. n. 35/97 come modificato dalla l.r. 11 agosto 2016 n. 17).

Il presidente, dopo aver letto i nomi dei candidati i cui seggi, con le modalità sopra indicate, vanno attribuiti, interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte di questi candidati.

Dell'assenza di motivi di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunziati, dovrà essere presa nota nel verbale per ulteriori decisioni del consiglio comunale.

Infine, procede alla proclamazione degli eletti, salve le decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 55 del T.U. reg. n. 3/1960 e dell'art. 19, comma 1, della l.r. n.7/92.

Successivamente, il presidente forma gli elenchi dei candidati non eletti registrandoli in ordine decrescente di graduatoria.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione degli eletti dichiarati ineleggibili a norma dell'art. 55, comma 1, ed alle surrogazioni previste dall'art. 59.

Di tutte le operazioni compiute dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, come anche

delle decisioni adottate sugli eventuali incidenti verificatisi nel corso di esse, viene dato atto nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti dell'Adunanza presenti e dal segretario e timbrato con il bollo della la sezione.

§10. -Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione di una sola lista e collegata candidatura a sindaco per comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti con più di una sezione.

Nell'eventualità che sia stata presentata, o ammessa, una sola lista, il presidente dell'Adunanza deve accertare se si siano verificate le condizioni richieste dall'art. 40 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e cioè:

1) Se abbia votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Si richiama la legge regionale 03 aprile 2019 n. 3, recante *“Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti”*, il cui Art. 2 - *Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dispone che “Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.)*. L'articolo 2 della Legge regionale del 3 Aprile 2019 n. 3 prevede che *“Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'Estero (A.I.R.E.)”*.

La disposizione normativa di che trattasi, attiene alla disciplina prescritta dall'art. 40 del D.Lgs. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il quale prevede che qualora sia presentata una sola lista, l'elezione sia considerata valida ove si verifichi il raggiungimento del doppio quorum, ovvero quello relativo ai votanti e quello relativo ai voti validi in favore dell'unica lista presentata e collegata candidatura a sindaco.

Al riguardo, la legge 27 ottobre 1988, n 470 ha istituito l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che consente, fra l'altro, agli iscritti in tale anagrafe di esercitare il diritto di elettorato attivo, attraverso l'espressione del voto. Per l'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative, si rileva che, diversamente dalle elezioni politiche, la norma non prevede modalità facilitatorie, dal che i soggetti che intendono votare in occasione delle elezioni amministrative, devono recarsi necessariamente presso il comune di iscrizione all'A.I.R.E.

In Sicilia, soprattutto nei Comuni di minore dimensione demografica, il numero dei cittadini elettori iscritti all'A.I.R.E., risulta, in rapporto con la popolazione complessiva dell'Ente, particolarmente significativo, tanto da rappresentare un elemento strutturalmente incidente sulla validità delle elezioni nei casi disciplinati dal richiamato art. 40, considerato che nel nostro ordinamento i cittadini residenti all'estero sono elettori al pari dei cittadini residenti.

Pertanto, la formulazione del comma 2 della legge in trattazione, con l'estromissione dal calcolo del quorum degli iscritti all'A.I.R.E., non incide sulle capacità elettorali dei

residenti all'estero e sul loro diritto elettorale, quanto piuttosto individua più realisticamente e correttamente il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori e rappresenta un corretto parametro di validità del voto espresso dal corpo elettorale.

A tale scopo il presidente riassume nell'apposito prospetto contenuto nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti, desumendo i dati dai verbali delle sezioni, il numero degli elettori iscritti nelle liste delle singole sezioni, nonché il numero degli elettori ammessi al voto in base a sentenza di Corte d'Appello o ad attestazione del sindaco ed accerta, così, il numero complessivo degli elettori del comune.

Successivamente, procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti, riassumendo in altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

Appena in possesso di questi dati, il presidente accerta se sia stato raggiunto il primo quorum, prescritto dall'art. 40 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Nell'eventualità che questo primo quorum non sia stato raggiunto, il presidente dichiara nulla la elezione e chiude le operazioni dell'ufficio.

2) Se, invece, il primo quorum risulti raggiunto, il presidente passa a verificare se la lista abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50 % dei votanti.

Nell'eventualità che la lista non abbia raggiunto il predetto quorum, il presidente dichiara nulla l'elezione e chiude le operazioni dell'ufficio.

Nel caso in cui entrambi i quorum sono stati superati e dopo aver interpellato gli elettori sull'esistenza di motivi di ineleggibilità nei confronti dei candidati della lista, il presidente proclama eletto sindaco il candidato collegato all'unica lista e proclama, altresì, consiglieri comunali tutti i candidati della lista stessa.

Di tutte le operazioni anzidette deve essere dato atto nel verbale, per la cui compilazione, sottoscrizione e deposito si richiamano le istruzioni contenute ai §§ 4 e 11 del presente capitolo.

§11. -Chiusura e deposito del verbale.

Delle operazioni compiute dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni viene redatto apposito verbale in duplice esemplare.

Proclamati gli eletti, il presidente:

1) procede alla chiusura del verbale;

2) provvede a che un esemplare del verbale, insieme a tutti i prospetti che ne fanno parte integrante, venga chiuso nella Busta n. 1 CS/1 e depositato immediatamente nella segreteria del comune, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza. Tali atti dovranno essere messi a disposizione dell'Adunanza dei Presidenti nell'eventualità di ballottaggio, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

3) provvede a che un altro esemplare, chiuso immediatamente con tutti gli allegati in un plico (Busta n. 2 CS/1), sigillato con il bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due dei componenti dell'Adunanza, venga subito rimesso al Prefetto, insieme alle Buste nn. 4 e 5 contenenti, rispettivamente, i verbali e le schede valide di tutte le sezioni del comune. Il deposito dell'esemplare del verbale nella segreteria del comune viene effettuato dal presidente o dal segretario. Del deposito sarà rilasciata apposita attestazione sul Mod. n.59 CS.

La consegna del verbale e degli allegati all'Ufficio Territoriale del Governo verrà effettuata dal presidente o dal segretario dell'Adunanza che dovranno farsene rilasciare ricevuta sull'apposito mod. 60 CS. I modelli anzidetti sono inclusi nel pacco degli stampati consegnato all'ufficio della la sezione per le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti.

Capitolo II

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI)

§ 12. -Composizione dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato, delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede e dai componenti l'ufficio della sezione nella quale deve avere sede. L'Ufficio Centrale è quindi composto da otto componenti.

Il presidente della 1^a sezione coadiuva il presidente dell'Ufficio Centrale in tutti gli adempimenti di pertinenza di quest'ultimo, mentre i cinque scrutatori, compreso, quindi, anche lo scrutatore anziano, saranno adibiti alle operazioni di cui al successivo § 15. Il segretario della sezione funge da segretario dell'Ufficio Centrale (art. 51).

§ 13. -Trattamento economico.

Per quanto disposto dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti dell'Ufficio Centrale è corrisposto un onorario giornaliero ai sensi del comma 3. Al presidente è corrisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. n. 18/89, un onorario giornaliero. Detti compensi sono assoggettati alle ritenute fiscali previste per legge.

Inoltre, ove dovuto, sarà corrisposto al presidente dell'Ufficio il trattamento di missione previsto per il presidente di seggio; agli altri componenti (presidente e scrutatori della 1^a sezione) ed al segretario sarà corrisposto, sempre che sia dovuto, il trattamento di missione nella misura unitaria già goduta.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art. 2, l.r. 7 maggio 1977, n. 29).

Gli importi per il trattamento economico dei componenti dell'Adunanza dei presidenti o dell'Ufficio Centrale, sono determinati dal D.P.Reg. del 16 gennaio 2008 n° 9.

§ 14. -I rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.

§ 15. -Operazioni dell'Ufficio Centrale. Riepilogo dei voti.

Il presidente dell'Ufficio Centrale entro il mercoledì successivo al giorno della votazione, termine ultimo di completamento delle operazioni secondo l'art. 8, comma 2 ter, della l.r. n.7/92 (introdotto con l'art. 38 della l.r. n. 26/93), in successione, riunisce il collegio e constatato che in tutte le sezioni è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i verbali con gli allegati prescritti sono pervenuti all'Ufficio Centrale, procede a riassumere i voti validi delle sezioni quali risultano dai rispettivi verbali.

In particolare, le operazioni che l'Ufficio, effettuate le eventuali operazioni di surrogazione, deve compiere al riguardo, consistono nel sommare, nell'apposito prospetto

(Mod. 41-CS/I), tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I rispettivi totali vengono riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio Centrale.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Ufficio stesso.

§16. -Proclamazione del sindaco.

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Effettuato il riepilogo dei voti, il Presidente dell'Ufficio proclama eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.

Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle superiori disposizioni, di cui al comma 4 dell'art. 3 della l.r. 15.09.1997, n. 35, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo, dandone atto nel verbale. In tale ipotesi l'Ufficio procederà alla compilazione dell'apposito estratto del verbale (mod. n.44-CS), da comunicare alla Commissione elettorale circondariale ed alla segreteria del comune, per gli adempimenti di competenza in ordine allo svolgimento della votazione di ballottaggio. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età (art. 3, comma 5, l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.).

Le operazioni dell'Ufficio proseguono, quindi, al fine della determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, fermo restando che l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 4 della l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., tenuto conto della intera disciplina prescritta dal richiamato art. 4 della l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.

§ 17. -Riassunto dei voti di lista.

Per il riassunto dei voti si debbono usare gli appositi modd. nn. 41 CS/2 e 41 CS/3, che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio Centrale (mod. n. 41 CS).

Nel mod. n. 41 CS/2 (prospetto dei voti di lista validi) saranno registrati i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista di candidati in ognuna delle sezioni del comune.

Nel mod. n. 41 CS/3 (prospetti di voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali) saranno registrati, distintamente, per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista, in ognuna delle sezioni del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche i suddetti prospetti saranno compilati in duplice copia e dovranno essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti l'Ufficio Centrale e muniti del bollo della la sezione. Compiuto il riassunto dei voti validi di lista e di preferenza, l'Ufficio Centrale passa a determinare la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

§ 18. - Determinazione della cifra elettorale di lista.

La determinazione della cifra elettorale di lista si effettua ricavando dal mod. n. 41 CS/2 il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni del comune.

Dei totali stessi viene preso atto nel verbale, in cui le liste ammesse vengono elencate nell'ordine con il quale sono state riportate nel manifesto di cui all'art. 22.

L'elencazione delle cifre elettorali delle singole liste viene completata con il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del comune.

§ 19. - Verifica del requisito per l'ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi.

Il Presidente, ai sensi del comma 3bis dell'art. 4 della l.r. 35/97 che prevede la soglia di sbarramento del 5% del totale di voti validi espressi, procede a determinare il numero dei voti corrispondente al 5% del totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni e, sulla base dello stesso, calcola, per ciascuna lista, la relativa percentuale.

Appare opportuno evidenziare che con l'espressione "voti validi" per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5% deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori per le liste meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo, altresì, i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi" ai sensi del comma 3bis articolo 4 della l.r. 35/97 come modificata l.r. 17/96 (interpretazione autentica giusta articolo 6 della l.r. 6/2011).

Di tali dati verrà preso atto nel verbale con esplicita indicazione sia delle liste non ammesse all'assegnazione di seggi, che di quelle ammesse.

§ 20. - Determinazione della cifra individuale.

Il presidente, quindi, ricava dal mod. n. 41- CS/3 il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista che ha conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista, cui il candidato stesso appartiene.

Ciò si effettua registrando negli appositi prospetti contenuti nel verbale, distintamente per ogni Lista, i nomi dei candidati della medesima nell'ordine della loro iscrizione e riportando, a fianco di ciascuno, nella prima colonna, il numero complessivo dei voti di preferenza ottenuti e nella seconda colonna la cifra individuale di ciascuno. Il presidente, poi, procede a stabilire per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati di cui al paragrafo 22.

§ 21. - Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (art. 4, commi 3, 3bis, 3ter, 4, 5, 6, 7, 7bis l.r. n. 35/97).

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio Centrale, **sempre che sia già stato proclamato eletto il sindaco**, procede, ai sensi dell'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7, della l.r. n. 35/97, a determinare il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista o gruppo di liste collegate.

A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 3bis della l.r. 35/97, non potranno essere attribuiti seggi alle liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, anche se ricomprese in un gruppo di liste collegate.

Come previsto dall'art. 4, comma 4, della l.r. n. 35/97, per il riparto dei seggi, il legislatore ha adottato il metodo d'Hondt. Per l'attuazione di questo metodo, l'Ufficio Centrale deve dividere la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate per 1, 2, 3, 4, ..., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri comunali da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi prospetti (mod. n. 42-CS) che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio.

Effettuata tale operazione, l'ufficio sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste o gruppi di liste collegate, in numero eguale a quello dei seggi di consigliere assegnati al comune, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista o gruppo di liste collegate saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste o gruppi di liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che «a parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio» (art. 4, comma 4, l.r. n. 35/1997).

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio.

Se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso che una lista o gruppo di liste incompleto, in base al numero dei quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore del numero dei propri candidati. In tal caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste, secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

§ 22. -Accertamento dei quorum per l'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'art. 4 comma 6, della l.r. n. 35/97 e riparto dei seggi.

Stabilito come indicato al paragrafo precedente, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

A) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco abbia ottenuto almeno il 60% dei seggi assegnati al comune.

In tal caso, non si fa luogo ad alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» ed i seggi restano attribuiti, alle singole liste o ai gruppi di liste collegate, secondo le risultanze delle operazioni indicate al precedente paragrafo.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi ad esso spettanti vengono assegnati alle singole liste che compongono il gruppo stesso, secondo il metodo d'Hondt, precedentemente illustrato.

I quozienti ottenuti dalle suddette operazioni vengono registrati negli appositi prospetti (mod. n. 42-CS/1), che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio.

Per la parità dei quozienti e per il caso di una lista incompleta, vedasi quanto illustrato al § 20 e 21.

B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica sindaco non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al comune ed abbia superato il 40% dei voti validi e nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi di consigliere comunale assegnati al comune ed abbia superato il 40% dei voti validi riportati da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le sezioni del comune e nessun'altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi, il presidente dell'Ufficio Centrale procede, a norma dell'art. 4 comma 6, della legge 16 regionale n. 35/97, all'assegnazione a detta lista o a detto gruppo di liste del 60% dei seggi spettanti al comune.

In merito all'attribuzione del premio di maggioranza da parte degli Uffici Centrali, con l'assegnazione dei relativi seggi, è intervenuto il legislatore regionale con la legge regionale 03.03.2020, n. 6, ed in particolare con l'art.3 avente ad oggetto "Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35"; il quale ha prescritto che "Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi", disponendo un mero criterio matematico al fine di un'applicazione uniforme della disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., con previsione, in caso di quoziente decimale, che l'arrotondamento andava effettuato secondo i principi generali e cioè per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto nel caso contrario.

Al riguardo, per le motivazioni di seguito rappresentate, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 61 del 25.01.2022, depositata il 10.03.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 03.03.2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

Relativamente alla richiamata norma, con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), condividendo i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, sollevati nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'assegnazione del premio di maggioranza, nella considerazione dell'orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa formatosi sulla omologa disciplina statale in materia di assegnazione del premio di maggioranza, data dall'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Infatti, la lettura di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore. Il 60% dei seggi costituirebbe, infatti, non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti, voluto dal legislatore a garanzia della governabilità dell'Ente.

La disposizione censurata è intervenuta sulla disciplina che regola, nella Regione Siciliana, l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevista all'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). Tale ultima disposizione stabilisce che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60% dei seggi.

Il Giudice rimettente si è basato su un semplice calcolo matematico, e sul raffronto del risultato di tale calcolo con il testo letterale della disposizione originale asseritamente interpretata. Infatti, essendo attualmente 24 i componenti dei consigli nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti (e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore) in esame, il 60 per cento dei seggi equivale a 14,4, e l'arrotondamento per difetto, poiché il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento: dunque, di un numero di seggi inferiore al 60% in spregio al dato letterale della norma. L'arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento dei seggi consiliari, perciò, senza dubbio, di un numero di seggi inferiore al 60% con evidente contrasto con il dato testuale esibito dalla disposizione asseritamente interpretata.

A fondare un simile orientamento è, risolutivamente, proprio l'argomento letterale testé esposto, in quanto, ha osservato il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2018, n. 5967) che il dato testuale impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore, stante che il 60% dei seggi, costituisce nella fattispecie non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'Ente locale. Di contro, ove si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo.

In questa prospettiva, la giurisprudenza sottolinea come occorre particolarmente considerare il significato della parola «almeno» inserita nella formula dell'art. 73 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., parola che ricompare, identica, nell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15.09.1997, n. 35, circostanza che è espressione della volontà legislativa di assicurare in ogni caso la percentuale stabilita dalla norma.

L'art. 3 della legge regionale 03.03.2020, n. 6, presentandosi quale norma di interpretazione autentica, ha, in realtà, avuto contenuto e natura di disciplina innovativa con effetti retroattivi. Esso, infatti, ha determinato il mutamento della regola espressa dalla disposizione interpretata su un aspetto decisivo della legislazione elettorale locale, cioè la consistenza del premio di maggioranza, che è stato ridotto al di sotto della soglia del 60%.

Le argomentazioni testé esposte attribuiscono all'intervento legislativo censurato obiettivi di carattere generale, ovvero la riduzione della quota del premio di maggioranza e una sorta di sostegno alle minoranze consiliari, in nome del principio di rappresentatività che, peraltro, non risultano dall'esame dei lavori preparatori della norma in questione. Esso, in ogni caso, torna a dimostrare che, negli effetti che produce, tale intervento è non già di carattere interpretativo, ma innovativo e correttivo, determinando in concreto, con efficacia retroattiva, una, sia pur limitata, diminuzione dell'entità del premio di maggioranza, in contrasto con il dato desumibile dal testo della disposizione asseritamente interpretata, in evidente lesione dello stesso affidamento nutrito dai candidati alle elezioni, e, in ultima analisi, dagli stessi elettori.

In definitiva, l'attribuzione alla disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario, la produzione di effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale, la conseguente violazione dell'affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori) determinano l'illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020.

A tal fine si precisa che per la determinazione dei quorum sopra indicati occorre considerare esclusivamente i voti validi conseguiti dalle liste che hanno ottenuto almeno il 5% del totale dei voti validi espressi.

Ciò posto, nel caso di un'unica lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco, non occorrerà effettuare nessun'altra operazione e si procederà, come verrà chiarito di seguito, al riparto dei restanti seggi fra le liste o gruppi di liste collegate a candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

Nel caso in cui al candidato sindaco risultato eletto sono collegate più liste, il presidente dell'Ufficio provvede a stabilire il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista compresa nel gruppo di liste collegate. A tal fine adotta il metodo d'Hondt, le cui operazioni sono state precedentemente illustrate.

Con lo stesso metodo si procede al riparto del restante 40% dei seggi fra tutte le altre liste o gruppi di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, fermo restando il conseguimento di almeno il 5% dei voti validi espressi da parte delle suddette liste.

Anche per il compimento delle suddette operazioni di riparto verranno utilizzati, il mod. n. 42-CS ed il mod. n. 42-CS/1, che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio Centrale.

C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco non abbia conseguito i quorum richiesti all'art. 4 comma 6 della l.r. n. 35/97. Può verificarsi il caso che la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco non superi il 40% del totale dei voti validi riportato da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le sezioni del comune.

In tale eventualità, i seggi alle singole liste o ai gruppi di liste collegate restano determinati nel numero risultante a seguito delle operazioni di cui al § 20 e 21.

Per gli ulteriori conseguenti riparti nell'ambito dei gruppi di liste si richiamano le operazioni illustrate in precedenza.

§ 23. - Graduatoria dei candidati.

Quanto alla graduatoria dei candidati di ciascuna lista, che abbia conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, la stessa viene formulata in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 4, comma 7bis, l.r. n. 35/97).

La graduatoria di cui trattasi viene riportata nel verbale in appositi prospetti da intestare alle suddette liste, nei quali i candidati vengono registrati in ordine decrescente, secondo le rispettive cifre individuali.

§ 24. - Accertamento di motivi di ineleggibilità.

Il presidente interpella gli elettori presenti per conoscere se sussistano motivi di ineleggibilità nei confronti dei candidati da proclamare eletti. Dell'assenza di motivi di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunciati, dovrà essere presa nota nel verbale (art. 54), per ulteriori decisioni del consiglio comunale.

§ 25. - Proclamazione degli eletti.

Ultimate le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio e tenendo presente il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste, proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette e fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, salve le decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 55 del T.U. reg. n.3/1960 e dell'art 19 comma 1 della l.r. n. 7/92.

§ 26. - Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente il presidente, per ciascuna delle liste concorrenti che abbia conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, forma l'elenco dei candidati non eletti, riportandoli in appositi prospetti in cui gli stessi vengono registrati in ordine decrescente di graduatoria. Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione degli eletti dichiarati ineleggibili a norma dell'art. 55, comma I, ed alle surrogazioni previste dall'art. 59.

§ 27. - Casi in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista.

Nell'eventualità che sia stata presentata, o ammessa, una sola lista, il presidente deve accertare se si siano verificate le condizioni richieste dall'art. 40 D.Lgs. P. Reg del 20-08-1960 n. 3, e cioè:

1) se abbiano votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

A tale scopo il presidente riassume nell'apposito prospetto contenuto nel verbale dell'Ufficio Centrale, desumendone i dati dai verbali delle sezioni, il numero degli elettori iscritti nelle liste delle singole sezioni, nonché il numero degli elettori ammessi al voto in base a sentenza di corte di appello o ad attestazione del sindaco, ed accerta così il numero complessivo degli elettori del comune.

Successivamente procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti, riassumendo in altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

Appena in possesso di questi dati il presidente accetta se sia stato raggiunto il primo quorum prescritto dall'art. 40 D.P.Reg del 20 agosto 1960, n. 3 e cioè se ha votato il 50% degli iscritti nelle liste elettorali del comune.

Nell'eventualità che questo primo quorum non sia stato raggiunto, il presidente dichiara nulla la elezione e chiude le operazioni dell'ufficio.

2) se il primo quorum risulta raggiunto, il presidente passa a verificare se la lista ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Nel caso che la lista non abbia raggiunto il secondo quorum, il presidente dichiara nulla la elezione e chiude le operazioni dell'ufficio.

In caso contrario, l'Ufficio, previo accertamento dell'esistenza di eventuali motivi di ineleggibilità, proclama eletto sindaco il candidato collegato all'unica lista e consiglieri comunali tutti i candidati della lista stessa.

§28. -Chiusura e deposito del verbale.

Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio Centrale, come anche delle decisioni adottate sugli eventuali incidenti verificatisi nel corso di esse, viene dato atto nel verbale, che deve essere compilato in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Ufficio e munito del bollo della sezione.

Un esemplare del verbale, insieme con tutti i prospetti che formano parte integrante di esso, chiuso nella Busta n. 1 CS/1, viene depositato nella segreteria del comune, da uno dei componenti dell'Ufficio.

Tali atti dovranno essere messi a disposizione dell'Ufficio Centrale nella eventualità di ballottaggio, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Del deposito viene rilasciata attestazione sull'apposito mod. n. 59 CS.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con i prospetti di cui sopra nella Busta n. 2 CS/1, sigillata col bollo dell'Ufficio e firmata dal presidente e da almeno due componenti dell'Ufficio, viene subito rimesso al Prefetto insieme con i plichi contenenti i verbali relativi alle operazioni delle sezioni (Busta n. 4) e con i plichi contenenti le schede valide (Busta n. 5). La consegna è effettuata da due componenti dell'Ufficio e di essa è rilasciata ricevuta sull'apposito mod. n. 60 - CS.

Capitolo III

SECONDO TURNO DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

§ 29. - Premessa.

Qualora nessun candidato alla carica di Sindaco, ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 3 della l.r. n. 35/1997, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o in caso di parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi del comma 4, dell'art. 2 della l.r. n. 35/1997, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

§ 30. - Le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti o dell'Ufficio Centrale.

L'art. 10 della l.r. n. 7/92 stabilisce che le operazioni relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno e che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

In relazione a quanto precede, l'Adunanza dei Presidenti di sezione o l'Ufficio Centrale, entro il mercoledì successivo al giorno di votazione, deve completare le operazioni che si elencano.

Il presidente riunisce il rispettivo collegio e riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni. I rappresentanti di lista sono ammessi ai lavori.

Il presidente proclama eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti validi. A parità di voti, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'Adunanza dei presidenti proclama eletto il più anziano per età (art. 2, comma 4, l.r. n. 35/97).

A parità di voti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'Ufficio Centrale proclama eletto il candidato collegato con la lista o gruppo di liste che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva proclama eletto sindaco il candidato più anziano d'età (art. 3, comma 8, l.r. n. 35/97).

Tale ultimo dato potrà essere rilevato dall'esame del manifesto dei candidati.

§ 31. - Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco, l'Ufficio passa a determinare il numero dei seggi di consigliere spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, fermo restando che non potranno essere attribuiti seggi alle liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, anche se ricomprese in un gruppo di liste collegate.

A tal fine il presidente dell'Ufficio determina, per le liste che abbiano conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, innanzitutto la cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuna di esse in occasione del primo turno di votazione, quali risultano dal verbale n. 41-Cs.

Successivamente, il presidente provvede a ripartire il numero dei seggi di consigliere comunale assegnato al comune tra le anzidette liste o gruppi di liste collegate ai candidati ammessi al ballottaggio nonché tra le altre liste o gruppi di liste non collegate a nessuno

dei candidati ammessi al secondo turno, desumendo, anche per queste ultime, sempre ch  abbiano superato la soglia di sbarramento, le cifre elettorali di lista o gruppo di liste dal verbale soprarichiamato.

Per l'effettuazione di detto riparto, si applica il metodo d'Hondt, le cui operazioni sono state gi  pi  volte illustrate e si intendono in questa sede integralmente richiamate.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati sull'apposito prospetto (mod. n. 42- Sb) che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio.

§ 32. -Accertamento dei quorum di cui all'art. 4, comma 6 della l.r. n. 35/97 e riparto dei seggi.

Determinati i seggi fra le liste o gruppi di liste collegate, il presidente dell'Ufficio dovr  previamente accertare se la lista o il gruppo di liste, collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco, abbia riportato almeno il 60% dei seggi attribuiti al consiglio comunale (art. 4, comma 6, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35).

Al riguardo, fermo restando che per la determinazione dei quorum di cui al presente paragrafo occorre considerare esclusivamente i voti validi conseguiti dalle liste che hanno ottenuto almeno il 5% del totale dei voti validi espressi, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

A) L'accertamento d  esito positivo e cio  la lista o il gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto ha ottenuto almeno il 60% dei seggi: in tale ipotesi i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate al paragrafo precedente.

B) La lista o il gruppo di liste collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco, non ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e, di converso, altra lista o gruppo di liste ha gi  superato nel primo o nel secondo turno il 50% dei voti validi: i seggi restano assegnati nel numero determinato a seguito delle operazioni di cui al paragrafo precedente.

C) La lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco non ha raggiunto, a seguito delle operazioni illustrate nel precedente paragrafo, il 60% dei seggi assegnati al comune e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate ha gi  superato nel primo o nel secondo turno il 50% dei voti validi: il presidente dell'Ufficio assegna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. n. 35/97, alla lista o al gruppo di liste a detto candidato collegate, il 60% dei seggi del consiglio.

In merito all'attribuzione del premio di maggioranza da parte degli Uffici Centrali, con l'assegnazione dei relativi seggi vedi quanto esplicitato a pag. 14 paragrafo 22.

Si tenga presente che, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi ad esso spettanti sono ripartiti tra le singole liste che compongono il gruppo medesimo a norma dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 35/97, e cio  con il metodo d'Hondt, **semprech  le singole liste abbiano superato la soglia di sbarramento del 5% dei voti validi.**

Le risultanze delle operazioni sono riportate nell'apposito prospetto (mod. n. 42-Sb/l) che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio.

§ 33. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti.

Proclama eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle

rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art. 4, comma 7bis, l.r. n. 35/97).

§ 34. - Chiusura e deposito del verbale.

Per la chiusura e il deposito del verbale delle operazioni dell'Ufficio per il turno di ballottaggio si richiamano le istruzioni dei §§ 11 e 27.

§ 35. - Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Proclamato il sindaco, l'Adunanza procede a determinare il numero dei seggi spettanti alla lista ad esso collegata ed all'altra lista.

Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti vengono attribuiti i due terzi dei seggi alla lista collegata al candidato eletto sindaco ed il rimanente terzo alla lista collegata al candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente inferiore rispetto al candidato eletto sindaco (art. 2 comma 5 bis l.r. 35/97), salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 2 della l.r. 35/97.

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e sino a 15.000 abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio disparti è attribuito per sorteggio. In entrambe le classi di comuni, nel caso in cui la lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, l'Adunanza attribuisce alla stessa il 60 per cento dei seggi ed alla lista collegata al sindaco il restante 40 per cento (comma 5 e comma 5 bis dell'art. 2 della l.r. 35/97).

§ 36. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente dell'Adunanza procede alla proclamazione degli eletti.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art. 2, comma 6, l.r. n. 35/97).

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

L'art. 8, della l.r. 11 dicembre 1976, n. 84, va letto tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 15 della l.r. n. 35/97, delle novità normative introdotte dalla l.r. n. 35/97 medesima, nonché dalla l.r. n. 17/2016, integrativa e modificativa di quanto disciplinato dalla l.r. n. 6/2011 in materia di elezione diretta del Presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. 11 dicembre 1976 n. 84, ai fini della proclamazione dei risultati delle elezioni circoscrizionali, la sezione della circoscrizione con il numero più basso si costituisce in Ufficio Centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale.

§ 37. - Inizio delle operazioni e proclamazione del presidente di circoscrizione.

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, riunisce l'Ufficio e, constatato che in tutte le sezioni della circoscrizione è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi verbali sono pervenuti all'Ufficio centrale con gli allegati prescritti, procede alle operazioni per la proclamazione del presidente di circoscrizione ed alla conseguente ripartizione dei seggi e la proclamazione degli eletti. A tale scopo si procede, innanzi tutto, a riassumere i voti delle sezioni per i candidati a presidente di circoscrizione, quali risultano dai relativi verbali.

Per il riassunto dei voti si deve usare l'apposito mod. n. 41 Q/1, che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio Centrale.

Nel mod. n. 41 Q/1 (prospetto dei voti validi per il presidente di circoscrizione) sarà registrata la somma dei voti ottenuti da ciascun candidato a presidente di circoscrizione in ognuna delle sezioni della circoscrizione.

Quindi passa alla proclamazione del Presidente di circoscrizione. Verrà proclamato eletto presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, verrà proclamato eletto il più anziano di età (art. 4 bis comma 5 della l.r. 35/97 come introdotto dall'art. 9 della l.r. 6/2011).

Nei modd. nn. 41/Q 1 bis e 41 Q/2 (rispettivamente prospetti dei voti di lista e di preferenza ottenuti da ciascun candidato nelle sezioni elettorali) saranno registrati la sommatoria dei voti ottenuti in ognuna delle sezioni della circoscrizione rispettivamente nel mod. 41/Q 1 bis i voti di lista e nel mod. 41/Q2 i voti di preferenza dei singoli candidati. Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche i suddetti prospetti saranno compilati in duplice copia e dovranno essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti dell'Ufficio Centrale e muniti del bollo della sezione. Compiuto il riassunto dei voti validi di lista e di preferenza, l'Ufficio Centrale passa a determinare la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

§ 38. -Determinazione della cifra elettorale di lista.

La determinazione della cifra elettorale di lista si effettua ricavando dal mod. n. 41 Q/1 bis il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni della circoscrizione. Di

tali voti viene preso atto nel verbale, in cui le liste ammesse vengono elencate nell'ordine con il quale sono state riportate nel manifesto di cui all'art. 22 del D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3.

L'elencazione delle cifre elettorali delle singole liste viene completata con il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni della circoscrizione.

§ 39. - Determinazione della cifra individuale.

Il presidente, quindi, ricava dai modelli (mod. n. 41 Q/2) il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Ciò si effettua registrando negli appositi prospetti contenuti nel verbale - distintamente per ogni lista - i nomi dei candidati della medesima lista nell'ordine della loro iscrizione e riportando, a fianco di ciascuno, nella prima colonna, il numero complessivo dei voti di preferenza ottenuti e, nella seconda colonna, la cifra individuale di ciascuno.

§ 40. - Attribuzione dei seggi,

Determinata la cifra elettorale di ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista per 1, 2, 3, 4, ..., sino al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Tra i quozienti così ottenuti si scelgono per tutte le liste i più alti in numero uguale al numero dei seggi da assegnare e li si dispone in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanto sono i quozienti in graduatoria che le appartengono. Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti uguali. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, ed a parità di quest'ultima per sorteggio. Può presentarsi anche il caso che ad una lista incompleta spetti un numero di seggi maggiore del numero dei propri candidati. In tal caso i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

§ 41. - Riepilogo dei risultati delle operazioni.

Compite le operazioni di riparto dei seggi tra le liste concorrenti, il presidente dà atto nel verbale dei seggi assegnati alle singole liste. Tale attestazione viene effettuata in appositi prospetti, riportati nel verbale.

§ 42. - Graduatoria dei candidati.

L'ufficio formula quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria di cui trattasi viene riportata nel verbale in appositi prospetti da intestare alle singole liste nei quali i candidati vengono registrati in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali.

§ 43. - Accertamento dei motivi di ineleggibilità.

Il presidente interpella gli elettori presenti per conoscere se sussistano motivi di ineleggibilità nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Dell'assenza di motivi di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunciati, dovrà essere presa nota nel verbale (art. 54).

§ 44. - Proclamazione degli eletti.

Ultimate le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'ufficio e tenendo presente il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste, proclama eletti consiglieri circoscrizionali i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

§ 45. - Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente il presidente, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati non eletti riportandoli in appositi prospetti, in cui gli stessi vengono registrati in ordine decrescente di graduatoria. Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione degli eletti.

§ 46. - Casi in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati.

Nell'eventualità che sia stata presentata, o ammessa, una sola lista di candidati, il presidente deve accertare se si siano verificate le condizioni richieste dall'art. 40 del D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3 e cioè:

1) se abbiano votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

A tale scopo riassume nello apposito prospetto contenuto nel verbale dell'ufficio centrale, desumendone i dati dai verbali delle sezioni, il numero degli elettori iscritti nelle liste delle singole sezioni nonché il numero degli elettori ammessi al voto in base a sentenza di corte di appello o ad attestazione del sindaco, ed accerta così il numero complessivo degli elettori della circoscrizione.

Successivamente procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti, riassumendo in altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

Appena in possesso di questi dati il presidente accerta se sia stato raggiunto il primo quorum prescritto dall'art. 40 del D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3.

Nell'eventualità che questo primo quorum non sia stato raggiunto, il presidente dichiara nulla la elezione e chiude le operazioni dell'Ufficio.

2) Se, invece, il primo quorum risulta raggiunto, il presidente passa a verificare se la lista ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Nel caso che la lista non abbia raggiunto il secondo quorum, il presidente dichiara nulla la elezione e chiude le operazioni dell'Ufficio.

In caso contrario, tutti i candidati in essa compresi, previo accertamento della esistenza di eventuali motivi di ineleggibilità, vengono proclamati eletti.

§ 47. - Chiusura e deposito del verbale.

Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale, come anche delle decisioni adottate sugli eventuali incidenti verificatisi nel corso di esse, viene redatto verbale, che deve essere compilato in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'ufficio e munito del bollo della sezione.

Un esemplare del verbale, insieme con tutti i prospetti che formano parte integrante di esso, chiuso nella BUSTA n. 1 Q/1, viene depositato nella segreteria del comune, da uno dei componenti dell'ufficio.

Del deposito viene rilasciata attestazione sull'apposito mod. n. 59 Q. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con i prospetti di cui sopra nella BUSTA n. 2 Q/1, sigillata con il bollo dell'ufficio e firmata dal presidente e da almeno due componenti dell'ufficio, viene subito rimesso al Prefetto insieme con i plichi contenenti i verbali relativi alle operazioni delle sezioni (BUSTE n. 4 Q) e con i plichi contenenti le schede valide (BUSTE n. 5 Q). La consegna è effettuata da due componenti dell'ufficio e di essa è rilasciata ricevuta sull'apposito mod. n. 60 Q.

Finito di stampare nel mese di maggio 2023
presso le
Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (PA)

